

## REGOLAMENTO (CE) N. 412/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2008

**recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Inoltre, in esito ai negoziati che hanno condotto ad un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea <sup>(2)</sup>, approvato con decisione (CE) n. 2006/106/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>, la Comunità si è impegnata a inserire nel proprio elenco per tutti gli Stati membri un aumento di 4 003 tonnellate del suddetto contingente tariffario di importazione a decorrere dal 1° luglio 2006.
- (2) Le modalità di apertura e di gestione di tale contingente devono essere stabilite ogni anno per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
- (3) L'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario è soggetta all'applicazione dei dazi doganali all'importazione e alle condizioni figuranti nell'allegato I, parte terza, allegato 7, numero d'ordine 12, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(4)</sup>.
- (4) Le importazioni nella Comunità nell'ambito del contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999. Ai titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento e ferme restando le condizioni supplementari previste dal medesimo, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(5)</sup> e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine <sup>(6)</sup>.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(7)</sup> stabilisce, in particolare, le modalità relative alle domande di diritti di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli di importazione. È opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari ivi previste.
- (6) È opportuno gestire il contingente tariffario di importazione mediante l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006. In tal modo gli operatori che hanno ottenuto diritti di importazione avranno la possibilità di scegliere, nel corso del periodo contingente, il momento in cui presentare domanda di titoli di importazione in funzione dei flussi commerciali effettivi. I titoli dovrebbero essere rilasciati dopo l'attribuzione dei diritti di importazione in base alle domande presentate dai trasformatori ammissibili. In ogni caso, il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente.
- (7) Per evitare speculazioni, l'accesso al contingente deve essere consentito solo agli operatori che svolgono un'attività di trasformazione in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 della Commissione (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5). Il regolamento (CE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1° luglio 2008.

<sup>(2)</sup> GU L 47 del 17.2.2006, pag. 54.

<sup>(3)</sup> GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52.

<sup>(4)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

<sup>(5)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1423/2007 (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36).

<sup>(6)</sup> GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

<sup>(8)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1243/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).